



TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio di presidenza

Prov. Pres. 13/2020

Il Presidente del Tribunale

Visto il DPCM 1 marzo 2020

Visto l'art. 10 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020

Visto il DPCM 4 marzo 2020

Vista la Circolare Consiglio Superiore della Magistratura P 54309/2020

Visto il Decreto Legge n. 11 del 9 marzo 2020

Visto il DPCM 8 marzo 2020

Visto il DPCM 9 marzo 2020

Vista la Circolare 10 marzo 2020 Min. Giustizia Dir. Gen. S.I.A. utilizzo "Stanza Virtuale"

Vista la Circolare 20 marzo 2020 Min. Giustizia Dir. Gen. S. I. A. "Provvedimento Organizzativo DGSIA ex dl 18/2020 – collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali"

Visto il DPCM 11 marzo 2020

Vista la Circolare Consiglio Superiore della Magistratura P 4511/2020

Visto l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Sentito il *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo* ed il *Dirigente amministrativo del Tribunale;*

Premesso che l'art. 83 del DL n 18/2020, in linea con l'abrogata previsione dell'art. 1 del DL n 11/2020, ha previsto, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, un periodo (cd cuscinetto) di generalizzata sospensione dei termini, fino al 15 aprile 2019, ed un successivo periodo, sino al 30 giugno 2020, in cui è rimessa ai Capi degli Uffici Giudiziari, ai sensi del cit. art. 83, comma 7, l'adozione di specifiche misure organizzative per la celebrazione delle udienze e trattazione degli affari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 5, DL 18/2020, " nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi

degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) ed h) “ , in attesa di adottare le misure di cui al comma 7 e segg. per il successivo periodo 16 aprile /30 giugno 2020 ;

rilevato, in particolare, che il comma 5 lett. h) del cit. art. 83 prevede, la possibilità che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgano “ *mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice* “ , senza la redazione di alcun processo verbale (in evidente e temporanea deroga alle norme di rito) ;

ritenuto, previa interlocuzione da remoto con tutti i giudici della sezione civile-lavoro, che tale modalità di trattazione appare sicuramente la più opportuna (come raccomandato anche dal CSM nella circolare 11/3/2020, punto 6) per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori , per i quali non opera la sospensione ope legis (art. 83, comma 3, DL 10/2020), fissati o da fissarsi fino al 15 aprile 2020, al fine di ridurre il più possibile la mobilità ed i contatti interpersonali;

considerato, inoltre, che il cit comma 5 dell’art. 83 , alla lett. f) prevede l’ulteriore possibilità che le udienze civili (e di lavoro) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti si svolgano mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (programmi Skype for Business o Teams, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA in data 20/3/2020) ;

ritenuto, conformemente all’unanime indirizzo della sezione civile-lavoro, che tale ultima modalità di svolgimento delle udienze da remoto possa essere adottata, con il consenso dei difensori, per la trattazione dei procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, per i quali non opera la sospensione legale generalizzata , fissati o da fissarsi fino al 15 aprile 2020;

ritenuto, infine, che la trattazione ordinaria degli affari civili, di volontaria giurisdizione e di lavoro non sospesi debba essere riservata ai soli casi in cui non sia possibile l’adozione del collegamento virtuale o da remoto, nel rigoroso rispetto delle misure igienico –sanitarie e di distanziamento interpersonale impartite dal Ministero della Salute, individuando e tempestivamente comunicando l’aula e disciplinando lo svolgimento dell’udienza in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento; il giudice , inoltre, valuterà l’opportunità di avvalersi dell’aula riservata alle audizioni protette presente nel Palazzo di Giustizia .

considerato, quanto al settore penale, che i procedimenti penali urgenti previsti dall'art. 83 comma 3 DL 18/2020 debbano essere preferibilmente trattati, ove prevista la partecipazione di soggetti detenuti anche in via cautelare, secondo le modalità indicate dal dodicesimo comma dell'art. 83 del cit. DL 18/2022, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271., fermo restando che, ove tali modalità da remoto non siano in concreto attuabili, il giudice adotterà, nella gestione dell'udienza, tutte le misure igienico –sanitarie e di distanziamento interpersonale impartite dal Ministero della Salute, in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento.

DISPONE

la Sezione civile-lavoro tratterà regolarmente i procedimenti espressamente indicati al comma 3 lett. a) del DL 8/2020 nonché quelli dichiarati urgenti ai sensi della citata norma;

detti procedimenti potranno essere disciplinati secondo le modalità previste dal comma 7 lett. h) dell'art. 83 D.L 18/2020, ovvero, con il consenso dei difensori, attraverso il collegamento da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) del cit art. 83, in base alle disposizioni tecniche impartite dalla DGSIA con i provvedimenti sopra richiamati, assicurando il pieno rispetto del contraddittorio;

nel caso in cui non sia possibile la trattazione telematica o da remoto dei suddetti procedimenti, l'udienza ordinaria si terrà a porte chiuse, nel rigoroso rispetto delle misure igienico –sanitarie e di distanziamento interpersonale impartite dal Ministero della Salute, disciplinando lo svolgimento dell'udienza in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento sia nelle aule di udienza che negli altri spazi, secondo le disposizioni già vigenti ;

i procedimenti penali urgenti previsti dall'art. 83, comma 3, DL 18/2020 saranno trattati preferibilmente, ove prevista la partecipazione di soggetti detenuti anche in via cautelare, secondo le modalità indicate dal dodicesimo comma del cit. art. 83 , mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.,fermo restando che, ove tali modalità da remoto non siano in concreto attuabili, il giudice

celebrerà l'udienza a porte chiuse, adottando tutte le misure igienico – sanitarie e di distanziamento interpersonale impartite dal Ministero della Salute, in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento sia nelle aule di udienza che negli altri spazi, secondo le disposizioni già vigenti.

Il presente provvedimento non comporta variazioni tabellari .

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per la diffusione .

26 MAR. 2020



Il Presidente F.F del Tribunale

Dr Angela Di Girolamo